

Statuto
dell'Associazione Culturale
“Società di Danza Firenze aps”

TITOLO I

Art.1. L'Associazione culturale “Società di Danza Firenze aps” (d'ora in poi Associazione), è democratica, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività ai sensi del codice civile e del dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

Art.2. L'associazione ha sede in Firenze. La sede potrà essere spostata nello stesso Comune con normale delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art.3. Ai sensi della vigente normativa in materia, l'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, di loro familiari e di terzi attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore;

Più precisamente scopo dell'associazione è la diffusione delle attività e delle manifestazioni comunque connesse alla danza e al teatro danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma d'arte, cultura e spettacolo.

In particolare l'associazione potrà:

- operare direttamente e in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività di danza e teatro;

- assumere la gestione di teatri, strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale menzionato;

- produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici, scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di ballo, importare lavori di danza e di teatro.

- organizzare corsi di preparazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività di danza e teatro;

- assegnare premi, diplomi e borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte della danza e del teatro;

- promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione dell'arte della danza e del teatro e del loro valore sociale;

- provvedere alla pubblicazione e alla circolazione di materiale scientifico e divulgativo relativo alle discipline di danza e teatro.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche l'attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore – attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva –

al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4. L'Associazione "Società di Danza Firenze aps" decide di aderire alla Federazione Nazionale "Società di Danza" con sede in Modena, della quale riconosce gli scopi, le finalità e la tessera, riconoscendosi nello statuto della stessa.

TITOLO II

I soci

Art.5. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dall'art. 35 secondo comma del Codice del Terzo Settore, che ne condividono in modo espresso gli scopi e la finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, tutti con diritto a un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha facoltà di istituire riduzioni della quota associativa per particolari categorie di soci. L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Le somme versate per la tessera e le quote annuali di adesione non sono rimborsabili per alcun motivo né sono trasmissibili.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, spese che dovranno essere regolarmente documentate, non essendo ammessi compensi, corrispettivi, gettoni di presenza, rimborsi forfetari per l'attività volontariamente svolta.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del terzo settore.

Art.6. Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo (Organi di Amministrazione) che la vaglierà ai fini dell'ammissione, pagare la tessera d'iscrizione e accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

La domanda di ammissione dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, contro il provvedimento stesso alla assemblea degli associati che deciderà nella prima seduta utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. I minorenni voteranno in assemblea attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale e non avranno il diritto di elettorato passivo.

Gli associati hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art.7. Sono soci ordinari coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi e che annualmente reiterino con il pagamento della quota associativa l'adesione all'associazione. Sono soci onorari coloro che sono designati dal consiglio Direttivo per particolari benemeritenze nel campo della cultura, dello spettacolo e nei confronti dell'Associazione. Questi ultimi non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 8. La qualifica di socio si perde per: decesso; recesso o dimissioni; per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa entro due mesi dall'inizio del nuovo anno sociale; per esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti gravi violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; l'esclusione sarà decisa dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Art.9. Sono organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea degli Associati.
 - b) Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione)
 - c) Organo di controllo, che verrà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
- I componenti dei suddetti organi svolgono la propria attività gratuitamente.

Art.10. L'assemblea è formata dai soci. Ogni socio ha un voto in assemblea. L'elenco dei soci è tenuto dal segretario su un apposito registro ed è controllabile in un qualsiasi momento.

Art. 11. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio mediante comunicazione scritta e diretta o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, a ciascun socio almeno 10 giorni prima della riunione. L'assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 12. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del consiglio direttivo, salvo per l'approvazione dei bilanci e nel caso di deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ogni socio può avere al massimo 3 deleghe. Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea stessa e lo stesso valuterà se porle subito all'ordine del giorno o per una successiva assemblea se non siano proposte da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà degli associati in proprio o per delega e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art.13. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, da tre a sette, di membri eletti dall'assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un componente del consiglio Direttivo, il Consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato, purché siano ancora attivi almeno il 50% dei componenti originari. Diversamente sarà convocata l'assemblea entro 30 giorni per la elezione del nuovo consiglio direttivo

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un vicepresidente e un Segretario. Il Consiglio può nominare un Presidente Onorario senza diritto di voto. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio direttivo esercita i suoi poteri secondo le direttive indicate dall'Assemblea dei soci. In particolare al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione, la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la facoltà di riscuotere e quietanzare somme per qualunque importo e a qualunque titolo dovute all'Associazione, nonché di assumere obbligazioni anche mediante anticipazioni o scoperti bancari con facoltà di consentire cessioni di contributi, erogazioni, a qualsiasi titolo da Enti pubblici a garanzia delle altre operazioni bancarie.

Art.15. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Art. 16. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione. Esso procede alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; predispone bilancio o rendiconto;

delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, che siano direttamente derivanti dalle attività organizzate, dirette o patrocinate dall'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati e il registro dei volontari, tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che evaderà la richiesta nel termine di 15 giorni.

Art. 17. L'Organo di controllo monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

Patrimonio ed esercizio sociale

Art.18. Il patrimonio è costituito da:

- a) quote annuali di associazione,
- b) contributi degli associati,
- c) proventi da attività di interesse generale
- d) proventi da attività secondarie e strumentali ex art. 6 del codice del terzo settore
- e) erogazioni liberali di soci o terzi, contributi volontari, lasciti e donazioni e da raccolta fondi.
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari,
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.19 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Esso viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività

diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.20. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

TITOLO V

Scioglimento

Art.20. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art.21. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.